



**Comune di Favignana**

**Libero Consorzio Comunale di Trapani**

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER  
SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI  
LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-  
LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO  
DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.**

## **Art. 1**

### **(Finalità e ambito di applicazione del Regolamento)**

1. Il presente Regolamento è approvato in attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente Regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
3. Rientrano nell'applicazione anche i tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione a soggetti terzi, sia pubblici che privati, per l'accertamento e/o la riscossione. In tale caso il soggetto terzo incaricato coopererà con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e l'Ufficio Tributi del Comune per dare attuazione al presente Regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati, oltre a quelli di futura istituzione:
  - Tassa sui rifiuti (TARI);
  - Imposta Municipale Propria (IMU);
5. Sono fatte salve le disposizioni relative alle conseguenze amministrative in caso di irregolarità nei pagamenti previste dal vigente:
  - Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (*c.d.* Canone unico);
  - Regolamento comunale per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (*c.d.* Canone mercati).
6. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le licenze, le autorizzazioni, le concessioni e i relativi rinnovi, nonché le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, richieste per motivi di sicurezza e/o carattere sanitario.

## **Art.2**

### **(Definizione di irregolarità tributaria e dei soggetti destinatari)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sussiste irregolarità tributaria allorché, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di € 500,00.
2. Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti di cui al primo comma oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune e le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate comunali. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione costituisce irregolarità.
3. Destinatario del presente Regolamento sono le attività produttive come definite dal D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2020, art. 1, comma 1, lettera i).
4. Nel caso di attività svolta da una ditta individuale la verifica di regolarità è effettuata esclusivamente in relazione alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
5. Nel caso di persona giuridica la verifica di regolarità è effettuata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica e non si estende al legale rappresentante.

6. Nel caso di trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero cessione di ramo d'azienda, il nuovo soggetto subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o ceduta; ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle pendenze tributarie sorte anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
7. L'Ufficio SUAP, pertanto, adotta i provvedimenti di cui ai successivi artt. 3 e 4 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società / ente che si trasforma ovvero al cedente.

### **Art. 3**

#### **(Modalità di verifica in caso di rilascio/rinnovo di nuove istanze e in caso di segnalazioni certificate di inizio attività)**

1. Ai soggetti, così come definiti all'art. 2, che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
2. L'ufficio SUAP, una volta ricevuta l'istanza, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del provvedimento o per l'accoglimento della richiesta, procede ad inviare all'Ufficio Tributi i nominativi dei soggetti che hanno fatto richiesta di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi o che hanno depositato segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA, uniche o condizionate, (comprese le trasformazioni, fusioni, scissione di società, cessioni di ramo di azienda) ai fini dell'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante.
3. Entro 5 giorni dalla comunicazione l'Ufficio Tributi effettua le necessarie verifiche e ne trasmette gli esiti all'ufficio SUAP. In caso di irregolarità tributaria l'ufficio SUAP sospende il procedimento e assegna agli interessati un termine di 20 giorni per la regolarizzazione e la produzione dell'attestazione di pagamento nonché la presentazione di eventuali memorie, in assenza della quale il titolo non potrà essere rilasciato.
4. Decorso infruttuosamente il superiore termine, entro i 20 giorni successivi si procederà alla emissione del diniego ed alla notifica del provvedimento da parte dell'Ufficio SUAP.
5. Nel caso di attività soggetta a SCIA, unica o condizionata, all'atto della presentazione della segnalazione verrà fornita adeguata informativa indicante che l'istante sarà oggetto di verifica della regolarità tributaria di cui al presente Regolamento. La SCIA presentata da un soggetto che si trovi alla data di presentazione della stessa nelle condizioni di irregolarità tributaria è considerata inefficace. L'Ufficio SUAP, accertata l'irregolarità tributaria, assegna agli interessati un termine di 20 giorni per la regolarizzazione e la produzione dell'attestazione di pagamento nonché la presentazione di eventuali memorie. Qualora l'interessato non provveda a regolarizzare la posizione entro il termine concesso l'inefficacia della SCIA sarà considerata definitiva.

### **Art. 4**

#### **(Modalità di verifica delle attività già autorizzate)**

1. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, e poi con cadenza mensile, l'ufficio SUAP provvede a inviare all'Ufficio Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'Ufficio Tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio SUAP per l'adozione, in caso di accertata irregolarità, dei provvedimenti di competenza di cui ai successivi commi.

3. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio SUAP notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 20 giorni per la regolarizzazione e la produzione dell'attestazione di pagamento nonché la presentazione di eventuali memorie. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso, da parte dell'Ufficio SUAP, il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune al contribuente interessato.
4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, il Settore SUAP procederà con determina dirigenziale alla revoca della licenza / autorizzazione / concessione o a disporre la cessazione dell'attività in caso di SCIA.

#### **Art. 5**

##### **(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

1. Il soggetto istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 qualora permanga una situazione di irregolarità.
2. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria tramite saldo del dovuto, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ovvero con gli strumenti previsti dal Regolamento generale delle entrate per la rateizzazione degli avvisi di accertamento qualora l'evasione sia stata già accertata.
3. La presentazione della domanda di rateizzazione sospende i termini di cui agli artt. 3 e 4 fino a quando il Comune o l'Agente per la riscossione non adotta e comunica al contribuente il provvedimento di concessione o di diniego della stessa rateizzazione.
4. Qualora l'assolvimento del requisito di regolarità tributaria avvenga mediante la sottoscrizione di piani di rateizzazione, il rispetto delle scadenze di detti piani è vincolante, a pena di decadenza dell'autorizzazione, concessione o licenza richiesta. Il mancato pagamento anche solo di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.
5. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.
6. Qualora risulti attivata la procedura di riscossione coattiva la posizione debitoria può essere definita con il pagamento delle somme dovute.

#### **Art. 6**

##### **(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente Regolamento)**

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente Regolamento gli uffici competenti e gli eventuali gestori e concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.
2. La Polizia Locale vigila sull'osservanza dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati ai sensi del presente Regolamento, debitamente trasmessi alla stessa dai competenti Uffici.

**Art. 7**  
**(Norma di rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente ed ai regolamenti approvati dall'Ente.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.

**Art. 8**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.